



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Incentivi in favore del personale delle Forze di polizia trasferito
d'ufficio in sedi disagiate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 maggio 1998, n. 133, ha disciplinato l'erogazione di incentivi in favore dei magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. La legge ha in pratica giustamente introdotto strumenti di sollievo economico per i magistrati trasferiti in zone «sensibili» dal punto di vista dell'attività giudiziaria. Non si comprende però come mai la legge abbia ommesso di estendere tali benefici anche agli appartenenti alle Forze dell'ordine inviati d'ufficio a svolgere le loro mansioni in territori ad alto rischio dal punto di vista della presenza criminale.

Il presente disegno di legge intende appunto eliminare tale incomprensibile discri-

minazione, operata nei confronti del personale delle Forze di polizia.

L'articolo 1 prevede che al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, sia attribuita per quattro anni un'indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto a titolo di indennità di missione.

L'articolo 2 aumenta, invece, l'indennità di prima sistemazione.

L'articolo 3, infine, disciplina la copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi in favore del personale delle Forze di polizia trasferito d'ufficio in sedi disagiate)

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, è attribuita per quattro anni un'indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalle tabelle allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

Art. 2.

(Indennità di prima sistemazione)

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della di finanza e della Polizia di Stato, trasferito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, l'aumento previsto dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a 9 volte la mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 mi-

lioni di euro per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.